Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

L. 0,60

Anno LXV **Roma — Sabato, 5 aprile 1924** **Numero 82**

Abbonamenti.

		Anno	Sem	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganzi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi.* — Ancona *G. Fogola.* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *S. Pierucci.* — Avellino *C. Leprini* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano *L. Trevisini* — Brescia - *E. Castoldi* — Cagliari *G. Carta.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo* — Campobasso *R Golitti.* — Caserta - *F. Abussi.* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *G. Mazzocco.* — Chieti - *E. Piccirilli.* — Como - *C Nani e C.* — Cosenza (*) — Cremona (*) — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati* — Firenze *M Mozzon.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì *G. Archetti.* — Genova - *Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*) — Grosseto - *F Signorelli* — Lecce - *Fratelli Lazzaretti.* — Livorno *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - (*) — Mantova *G. Mondovì* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G Principato* — Milano *Anonima libraria italiana.* — Modena *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara *R. Guaglio* — Padova - *A Draghi* — Palermo *O. Fiorenza.* — Parma *D. Vannini.* — Pavia *Successori Bruni Narelli* — Perugia (*) — Pesaro - *G. Federici.* — Piacenza - *V Porta.* — Pisa *Librerie italiane riunite.* — Pola *E. Schmidt.* — Porto Maurizio *S. Benedusi* — Potenza - (*) — Ravenna - *E. Lavagna e F°.* — Reggio Calabria - *R D'Angelo.* — Reggio Emilia *L Bonvicini* — Roma - *Anonima libraria italiana Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *N Saracino.* — Sassari - *G Ledda* — Siena *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio* — Torino *F Casanova e C.* — Trapani *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Udine - *Carducci* — Venezia - *S. Serafin* — Verona *R. Cabianca.* — Vicenza - *G Galla.* — Zara - *E. de Scönfeld* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1924, n. 418.

Modificazioni ai Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2833 e 2834, relativi a concorsi per esami per talune categorie di personale civile dell'Istituto geografico militare e delle Amministrazioni militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2833, che bandisce un concorso per esami per talune categorie di personali civili dell'Istituto geografico militare;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2834, che bandisce un concorso per esami per talune categorie di personali civili delle Amministrazioni militari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Al penultimo comma dell'art. 1 dei citati Nostri decreti n. 2833 e n. 2834, è sostituito il seguente:

« Agli aspiranti che siano invalidi di guerra e che siano stati dichiarati idonei nella graduatoria definitiva è riservata un quota parte dei posti messi a concorso, in ragione di uno per ogni dieci o frazione di dieci, computando tale percentuale sul numero complessivo dei posti assegnati a ciascun ruolo organico.

« In difetto, totale o parziale, di invalidi risultati idonei, i posti di cui al precedente comma saranno assegnati agli altri concorrenti risultati idonei, in ordine di graduatoria ».

Art. 2.

Alla Commissione esaminatrice di cui all'art. 5 del citato Nostro decreto 31 ottobre 1923, n. 2834, sono aggiunti, con voto deliberativo, i seguenti membri:

a) per il concorso ai posti di ragioniere d'artiglieria e di ragioniere geometra del genio: un ufficiale superiore d'artiglieria ed un ufficiale superiore del genio;

b) per il concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio e di disegnatore tecnico: un professore di scienze delle Regie università o di scuole secondarie, un ufficiale superiore di artiglieria ed un ufficiale superiore del genio;

c) per il concorso ai posti di assistente del genio: due ufficiali superiori del genio.

Art. 3.

Con successivo decreto del Nostro Ministro per la guerra saranno designati nominativamente i componenti della Commissione anzidetta ed il funzionario che dovrà disimpegnare le funzioni di segretario.

A parziale modificazione del disposto dell'art. 6, 2° comma, del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2834, col decreto Ministeriale anzidetto verranno pure stabilite la data di inizio degli esami scritti, le sedi in cui si svolgeranno e le modalità di esecuzione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 25. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1924, n 414.

Norme per la costituzione ed il funzionamento dei Consigli di disciplina del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro per l'interno, con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse disposizioni, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per i lavori pubblici, relative alla costituzione e al funzionamento dei Consigli di disciplina del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitati dall'industria privata, da Provincie e da Comuni.

Art. 2.

Le elezioni dei Commissari in rappresentanza del personale per la gestione della Cassa soccorso, di cui all'art. 6 e 7 dell'allegato *B* al R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311, non saranno valide se non avranno partecipato al voto i quattro quinti degli agenti elettori.

Ove a seguito di due successive elezioni non siasi potuto procedere, per qualsiasi motivo, alla nomina dei rappresentanti del personale di cui al precedente comma, essa avrà luogo di ufficio da parte del Ministro per i lavori pubblici.

E' abrogata ogni disposizione diversa o contraria a quelle contenute nel presente decreto il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — OVIGLIO — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 aprile 1924
Atti del Governo, registro 223, foglio 21. — GRANATA.

Norme speciali per la costituzione ed il funzionamento dei Consigli di disciplina.

Art. 1.

I rappresentanti del personale nel Consiglio di disciplina sono nominati dagli agenti di ruolo, mediante scheda conforme al modello unito (All. 1) e durano in carica due anni.

Le elezioni sono indette dal direttore dell'esercizio, con ordine di servizio emanato al 1° gennaio, sul quale sarà indicato il giorno dello scrutinio da tenersi non prima del 20 e non oltre il 31 del mese stesso.

Il direttore dell'esercizio provvede altresì alla compilazione dell'elenco completo degli agenti elettori, contenente l'indicazione della qualifica di ciascun agente secondo la situazione del personale al 1° gennaio dell'anno in cui debbono aver luogo le elezioni. nella compilazione di tale elenco, le qualifiche per le quali vi sono meno di 20 agenti saranno raggruppate colla qualifica o colle qualifiche immediatamente superiori od inferiori dello stesso ramo di servizio in modo da formare dei gruppi di votanti non minore di 20 agenti. Copia dell'elenco stesso, stampata o manoscritta e firmata dal direttore, deve essere esposta presso la direzione dell'esercizio almeno 15 giorni prima della elezione.

Contemporaneamente alla pubblicazione dell'ordine di servizio viene consegnata a ciascun elettore, che ne rilascerà ricevuta, una scheda conforme al modello stabilito.

Art. 2.

L'agente che, ritenendo di aver diritto all'inclusione nell'elenco di cui all'art. 1° non vi sia compreso o che sia stato in esso designato con qualifica non propria, può, entro 5 giorni dalla affissione dell'elenco stesso, presentare reclamo al direttore del circolo ferroviario competente, il quale decide, sentito il direttore dell'esercizio.

Copia dell'elenco colle successive variazioni dipendenti dalle decisioni del direttore del circolo sarà a cura del direttore dello esercizio, inviata alla commissione di scrutinio di cui all'art. 5 il giorno della votazione.

L'agente che, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'ordine di servizio non abbia ricevuta la scheda di votazione potrà richiederla alla Direzione.

Art. 3.

Gli agenti di ciascuna qualifica o gruppo di qualifiche, indicati nell'elenco di cui ai precedenti articoli, debbono votare non più di due nomi.

Art. 4.

L'elettore, riempita la scheda, la chiude e la invia alla Direzione dell'esercizio.

L'invio viene fatto in modo che le schede possano essere ricevute non più tardi del giorno precedente a quello fissato per lo scrutinio. Gli agenti analfabeti possono farsi scrivere da altri la scheda.

Art. 5.

Il seggio per lo scrutinio funziona presso gli uffici della Direzione dell'esercizio ed è composto da un Presidente nominato dal direttore del Circolo ferroviario e da due scrutatori di cui uno è designato dall'azienda esercente e l'altro è l'elettore più anziano di età, od, in caso di impedimento, quegli che lo segue in ordine di anzianità.

Art. 6.

Il Presidente prima di immettere le schede ancora chiuse nella urna, all'uopo destinata, stacca da esse il cedolino e lo consegna ad uno degli scrutatori. L'altro scrutatore appone un segno sullo elenco di cui al precedente art. 2 accanto al nome dell'elettore. Qualora risulta che l'agente che ha votato non è iscritto in detto elenco, la scheda viene annullata.

Prima di staccare il cedolino dalla scheda, il Presidente verifica se la qualifica o gruppo di qualifiche indicato sul cedolino corrisponde a quella espressa sull'esterno della scheda.

Le elezioni non saranno valide per le qualifiche o gruppi di qualifiche per le quali non avranno partecipato al voto i quattro quinti degli agenti elettori. In tal caso sarà redatto processo verbale da cui risulti il numero dei votanti e la dichiarazione di nullità delle elezioni. Detto verbale dovrà essere firmato da tutti i componenti del seggio, e sarà valido anche se firmato solamente dal presidente.

I nomi scritti nelle schede vengono letti ad alta voce. Qualora nella scheda se ne trovi un numero maggiore di due quelli successivi ai primi due si hanno per non scritti e non si leggono.

Sono nulle le schede non conformi al modello stabilito, le schede che contengono segni di riconoscimento e quelle che nell'interno indicano la qualifica del votante diversa da quella espressa sull'esterno

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda il seggio si pronuncia in via definitiva, a maggioranza di voti, sulle contestazioni.

Art. 7.

Fatto lo spoglio delle schede e riscontrato il numero dei votanti con quello delle schede, il presidente del seggio elettorale, compila un processo verbale nel quale debbono essere indicati i nomi di tutti i candidati ed il numero dei voti da ciascuno di essi riportato.

Il processo verbale è firmato da tutti i componenti il seggio ed è valido anche se firmato solamente dal presidente.

Le schede, qualunque sia l'esito delle votazioni, prima che il seggio sia sciolto vengono bruciate.

Art. 8.

E' dichiarato eletto rappresentante titolare per ciascuna qualifica o gruppo di qualifiche il candidato che abbia riportato il numero maggiore di voti purchè questo non sia minore, in ogni caso, alla metà più uno dei votanti per ciascuna qualifica o gruppo di qualifiche e purchè sappia leggere e scrivere.

E' dichiarato eletto rappresentante supplente per ciascuna qualifica o gruppo di qualifiche il candidato che dopo il titolare abbia riportato il maggior numero di voti, purchè questo non sia inferiore al terzo dei votanti della rispettiva qualifica, o gruppo di qualifiche e purchè sappia leggere e scrivere.

A parità di voti ha la preferenza il più anziano di servizio ed a pari anzianità il maggiore di età.

Nel caso che qualcuno dei candidati non riporti il minimo dei voti stabiliti, entro 15 giorni si dovrà far luogo ad una seconda votazione. Sarà dichiarato eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti, fermi restando i criteri per la preferenza.

Art. 9.

In caso di morte, di licenziamento, di esonero, di dimissioni dal servizio, di degradazione, di non accetazione o di rinuncia al mandato del rappresentante effettivo o del supplente, il consiglio di disciplina sarà costituito e funzionerà, per la qualifica o gruppo di, qualifiche che manca del rappresentante e fino alle nuove elezioni, coll'intervento del rappresentante che sarà nominato dal Ministro per i lavori pubblici.

Oltre ai casi previsti nel precedente comma il Ministro per i lavori pubblici ha la facoltà di nominare i rappresentanti titolari e supplenti del personale per le qualifiche o gruppi di qualifiche per cui, a seguito di due successive elezioni, non siasi potuto procedere per qualsiasi motivo alla costituzione della rappresentanza del personale.

Art. 10.

I titolari e supplenti, entro tre giorni dall'avvenuta elezione i cui risultati saranno comunicati ad essi entro il giorno successivo a quello delle elezioni, dal presidente della commissione di scrutinio debbono dichiarare per lettera allo stesso presidente se accettano o no l'incarico; la mancanza di tale dichiarazione entro il termine sopraindicato s'intenderà come non accettazione del mandato.

Il presidente della commissione di scrutinio comunica l'esito della votazione al direttore dell'esercizio il quale, entro tre giorni dalla accettazione degli eletti dà notizia, mediante pubblicazione di

apposito ordine di servizio, dei risultati delle elezioni, indicando quali agenti furono eletti a rappresentanti titolari e supplenti per ciascuna qualifica o gruppo di qualifiche.

Collo stesso ordine di servizio saranno portati a conoscenza del personale i nomi del rappresentante titolare e supplente dell'Azienda ed il nome del presidente del Consiglio di disciplina che sarà già stato nominato dal direttore del Circolo ferroviario di ispezione.

Art. 11.

L'eletto trasferito in altra qualifica almeno che non trattisi di trasferimento in seguito a provvedimenti disciplinari conserva la rappresentanza fino alla successiva elezione.

Art. 12.

L'Azienda potrà provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti nel Consiglio di disciplina soltanto nei casi:

a) di uscita di carica se trattasi di consiglieri di amministrazione;

b) di esonero o dimissioni dall'impiego, se trattisi di funzionari;

c) di rinuncia al mandato.

Il nuovo nominato dura in carica per il solo tempo durante il quale sarebbe rimasto in carica il sostituito.

Art. 13.

Nei casi di legittimo impedimento del presidente ed ove non possa ulteriormente differirsi la convocazione del Consiglio di disciplina, il direttore del Circolo ferroviario procederà alla temporanea sostituzione del medesimo.

Art. 14.

In caso di giudizi implicanti agenti di diverse qualifiche o di diversi gruppi di qualifiche, i rappresentanti titolari, o, in caso di impedimento, i supplenti di tali qualifiche o gruppi di qualifiche, daranno notizia al presidente del Consiglio di disciplina, mediante comunicazione scritta, firmata dalla maggioranza, del nome del prescelto fra essi che dovrà far parte del Consiglio giudicante.

In caso che tale designazione non venga fatta entro 5 giorni dall'invito rivoltone dal presidente al rappresentante titolare della qualifica o del gruppo di qualifiche più elevato, la designazione verrà fatta dal presidente medesimo.

La nomina sarà comunicata agli interessati a cura del direttore dell'esercizio non appena esso ne abbia avuta partecipazione dal presidente del Consiglio di disciplina.

Art. 15.

Nei casi di cui al comma quarto dell'art. 59 dell'allegato A al R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, l'agente potrà ricorrere al Consiglio di disciplina nel termine perentorio di 10 giorni da quello in cui gli sarà stata confermata dal direttore la punizione opinata.

Art. 16.

Esaurite le indagini e le constatazioni stabilite dal regolamento per mettere il Consiglio di disciplina in grado di deliberare, il direttore dell'esercizio trasmette gli atti di istruttoria al presidente, richiedendo nel tempo stesso la convocazione del Consiglio, entro il termine di 15 giorni.

Il Consiglio di disciplina ha sede presso la Direzione di esercizio dell'azienda.

Esso giudica in prima convocazione coll'intervento di tre membri, compreso il presidente; ed in seconda convocazione, da farsi entro 15 giorni dalla prima, coll'intervento anche di due soli membri, compreso il presidente

Art. 17.

I rappresentanti del personale nel Consiglio di disciplina, quando debbono assentarsi dal servizio per ragioni del mandato loro conferito saranno considerati, per il periodo necessario allo adempimento del mandato stesso, a tutti gli effetti, anche economici, come presenti in servizio.

Art. 18.

Per la prima applicazione delle presenti norme, le nomine e le elezioni avranno luogo entro un mese dalla data della loro pubblicazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
CARNAZZA.

ALLEGATO I.

Qualifica . . . .

COGNOME E NOME DEI CANDIDATI

1° . . . .

2° . . . .

AVVERTENZE.

Ciascun elettore ha diritto di scrivere sulla scheda non più di due nomi. Il nome e cognome dei candidati deve essere scritto in modo leggibile. Qualora nella scheda si trovino più di due nomi, quelli successivi ai primi due si hanno per non scritti e non si leggono.

Sono nulle le schede che contengono segni di riconoscimento, quelle non conformi al modello stabilito e le schede che nell'interno portino l'indicazione della qualifica del votante diversa da quella espressa all'esterno.

(*retro*).

Nome, cognome, paternità e qualifica dell'elettore . . . .
. . . .

(Cedolino da staccarsi dal presidente della Commissione di scrutinio).

Società (oppure ditta) . . . .

Esercente il servizio . . . .

Nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di disciplina.

Qualifica dell'elettore . . . .

Società (oppure ditta) . . . .

Esercente il servizio . . . .

Scheda per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di disciplina.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro per i lavori pubblici.
CARNAZZA.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 marzo 1924, n. 417.
Iscrizione, esami e disciplina nei Regi istituti nautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557;
Visto il parere del Consiglio dell'istruzione nautica;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla prima classe di tutte le sezioni dei Regi istituti nautici possono accedere i giovani che hanno superato, presso una scuola Regia o pareggiata, l'esame di ammissione alla prima classe di una delle seguenti scuole medie di secondo grado: liceo classico, liceo scientifico, corso superiore dell'istituto tecnico, corso superiore dell'istituto magistrale.

Alla prima classe delle sezioni macchinisti e costruttori possono accedere anche i giovani che hanno conseguito la promozione dalla prima alla seconda classe di un Regio istituto industriale (sezione per industrie elettro-meccaniche).

Art. 2.

Le iscrizioni alla prima classe di ogni sezione hanno luogo entro il numero di posti disponibili nella medesima, secondo le norme seguenti.

Hanno la preferenza coloro che chiedono la iscrizione per la prima volta, entro il limite di 20 posti. Per i rimanenti posti hanno la preferenza coloro che, essendo stati già inscritti nella 1ª classe della medesima sezione nello stesso istituto, non hanno conseguito la promozione alla 2ª classe, salvo il disposto dell'art. 9. Per i primi l'iscrizione è fatta secondo l'ordine di merito risultante dal titolo di studio previsto dall'art. 1, per gli altri secondo apposita graduatoria di merito, da farsi con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

In ogni caso, a parità di merito, hanno la precedenza, in primo luogo gli orfani di militari della marina da guerra e dei marittimi della marina mercantile deceduti per evento di guerra; in secondo luogo i giovani appartenenti a famiglie o affidati alla vigilanza di parenti prossimi che risiedano nella sede dell'istituto; in ultimo quelli che appartengono a convitti locali.

Art. 3.

Alle classi 2ª, 3ª e 4ª possono accedere:

a) per promozione dalla classe immediatamente inferiore della stessa sezione, gli alunni dei Regi istituti nautici, in base al risultato di uno scrutinio collegiale al termine delle lezioni od anche in base ad esami di promozione, secondo norme che saranno stabilite nel regolamento;

b) per esami di idoneità, i candidati esterni che all'atto in cui sono ammessi agli esami abbiano conseguito il titolo necessario per l'ammissione alla 1ª classe della sezione a cui aspirano, almeno tanti anni prima quanti ne occorrono, secondo il corso normale degli studi, per il passaggio alla classe alla quale si concorre.

L'ammissione di alunni provenienti dalla Regia accademia navale sarà determinata volta per volta con decreto del Ministro per la marina, tenendo presenti gli anni di corso compiuti ed i risultati delle prove di esami già sostenuti in quella scuola.

Art. 4.

Le inscrizioni nelle classi 2ª, 3ª e 4ª, hanno luogo entro il numero dei posti disponibili in ciascuna classe, secondo le norme seguenti:

Hanno la precedenza gli alunni provenienti per promozione dalla classe immediatamente inferiore della medesima sezione nello stesso istituto. Qualora, dopo la inscrizione di detti alunni, rimangano dei posti disponibili, essi sono assegnati nel seguente ordine:

1° a coloro che, essendo già inscritti nella medesima classe dello stesso istituto, non hanno conseguito la promozione alla classe superiore, salvo il disposto dell'art. 9;

2° agli alunni provenienti dagli altri Regi istituiti nautici, dando la preferenza a quelli che provengono per promozione dalla classe immediatamente inferiore;

3° ai giovani che hanno superato gli esami di idoneità, nello stesso ordine stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 5.

Le iscrizioni a qualunque classe dei Regi istituti nautici sono riservate ai cittadini italiani ed agli italiani non regnicoli, anche sprovvisti della naturalità.

Gli stranieri potranno essere inscritti soltanto previa autorizzazione speciale del Ministero della marina.

Dalle iscrizioni sono escluse le donne.

Art. 6.

Ogni anno ha luogo, per gli alunni iscritti nell'ultima classe dei Regi istituti nautici, un esame di licenza.

Il certificato che essi ottengono vale loro per essere ammessi al conseguimento della patente di grado nella Marina mercantile e per poter accedere a quegli istituti ed a quegli uffici pubblici in cui si richiede l'idoneità che da tale certificato è comprovata.

Agli esami di licenza sono ammessi, coi medesimi effetti e con modalità da stabilirsi con regolamento, i candidati esterni che abbiano conseguito, almeno quattro anni prima, il titolo di studio richiesto per l'inscrizione alla prima classe della sezione di Regio istituto nautico, alla cui licenza aspirano.

Chi abbia compiuto, o compia entro l'anno il 23° anno di età può presentarsi agli esami di licenza, anche senza aver prima ottenuto il titolo di ammissione alla prima classe.

Non è consentita in nessun caso alcuna dispensa, nè totale nè parziale, dagli esami di licenza.

Art. 7.

Sono sedi di esami di promozione e di idoneità, e di esami di licenza per gli alunni interni, tutti i Regi istituti nautici.

Il Ministro per la marina con provvedimento annuale stabilirà i Regi istituti nautici sedi di esami di licenza per i candidati esterni, scegliendoli, di regola, fra quelli esistenti nei capoluoghi di Provincia.

Art. 8.

Ogni alunno, anche se ripetente, deve frequentare tutte le lezioni e le esercitazioni della classe in cui è iscritto. Non sono ammessi uditori.

Art. 9.

Un alunno può ripetere la stessa classe soltanto una volta, alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 10.

Gli alunni che manchino comunque ai doveri scolastici o disciplinari od offendano il decoro personale, la morale o il sentimento nazionale, anche fuori della scuola, sono puniti con le seguenti pene disciplinari:

a) ammonizione;

b) sospensione temporanea dalle lezioni;

c) esclusione parziale o totale dagli esami dell'anno in corso;

d) allontanamento definitivo dall'istituto, con perdita dell'anno scolastico.

Colui che è punito con questa pena non può essere negli esami successivi ammesso in altro Regio istituto nautico che in seguito ad autorizzazione ministeriale;

e) espulsione definitiva da tutte le scuole dipendenti dal Ministero della marina.

Le mancanze di carattere collettivo possono, inoltre, portare come conseguenza la sospensione di alcune o di tutte le classi dell'istituto, anche con perdita dell'anno scolastico.

Nel regolamento saranno stabilite le modalità con le quali dette pene disciplinari saranno applicate.

Art. 11.

Nella tabella E) annessa al R. decreto 4 febbraio 1923, n. 388, alla voce « esame di ammissione (per chi deve farlo) » è sostituita la voce « esame di idoneità ».

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore con l'anno scolastico 1924-1925.

Art. 13.

Salvo quanto è disposto nel successivo articolo 14, sono abrogati il decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1087, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 886, ed il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2042. E' inoltre abrogata qualunque altra disposizione che sia contraria al presente decreto.

Art. 14.

Nell'anno 1925 potranno presentarsi agli esami di idoneità alla 3ª classe i candidati esterni che abbiano conseguito, almeno due anni prima, uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alla 1ª classe dall'articolo 1 del decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1086, convertito nella legge 11 giugno 1922, n. 886.

Analoga concessione è fatta, sino all'anno 1926, ai candidati esterni agli esami di idoneità per la 4ª classe, e, fino al 1927, ai candidati esterni alla licenza che abbiano conseguito uno dei suddetti titoli di studio almeno tre o quattro anni prima rispettivamente.

Le donne che all'entrata in vigore del presente decreto si trovino già inscritte nei Regi istituti nautici possono completare i loro studi.

Art. 15.

Fino a che, con decreto Reale, non venga emanato apposito regolamento, il Ministro per la marina è autorizzato a disciplinare con sue ordinanze l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Art. 16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 24. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 marzo 1924, n. 422.
Classificazione dei Regi consolati all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità di classificare secondo la loro importanza i nostri Consolati di 1ª categoria all'estero, anche ai fini dell'assegnazione del personale di grado corrispondente;

Vista la legge consolare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata l'unita tabella con cui i nostri Consolati di 1ª categoria all'estero sono classificati in Consolati generali di 1ª e 2ª classe ed in Consolati di 1ª e 2ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 29. — GRANATA.

Tabella di classificazione dei Consolati di prima categoria.

	Consolati generali di 1ª classe	Consolati generali di 2ª classe	Consolati di 1ª classe	Consolati di 2ª classe
Albania	—	Scutari	Valona	—
Argentina	—	—	La Plata Rosario	Cordoba Mendoza
Austria	Innsbruck	—	—	—
Belgio	—	—	—	Kinshassa
Brasile	San Paolo	—	Porto Alegr. Rio Janeiro	Bello Horizonte Curitiba Florianopolis Parà Pernambuco
Bulgaria	—	—	—	Varna
Cile	—	—	Valparaiso	—
Cina	—	Shanghai	Hankow Tientsin	—
Danzica	—	—	Danzica	—
Egiaz	—	—	—	Gedda Hodeida
Egitto	Alessandria	—	Porto Said	—
Etiopia	—	—	—	Harrar
Francia	Algeri Marsiglia Nizza Tunisi	Bastia Bordeaux Havre Lione Nancy	Chambéry Reims	—
Germania	Amburgo Francoforte Monaco	Düsseldorf Mannheim	Saarbrücken	—
Gran Bretagna	Glasgow Malta Melbourne	Bombay Calcutta Gibilterra Hong Kong Liverpool Montreal	Capetown Cardiff Dublino	Aden Nairobi Singapore
Grecia	Corfù Gianina	Pireo Salonicco	Canea	Dedeagatch Patrasso
Marocco	—	Rabat	—	—
Mesopotamia	—	—	—	Bagdad
Monaco Principato	—	—	Monaco	—
Palestina	—	Gerusalemme	—	—
Romania	—	Galatz	—	—
Serbi-Croati-Sloveni	—	Sebenico Spalato Zagabria	Ragusa Serajevo	Monastir Scopia
Siria	—	Beirut Damasco	Aleppo	—
Spagna	Barcellona	—	—	—
Stati Uniti	Nuova York	Chicago S. Francisco	Boston Cleveland Filadelfia Nuova Orleans St. Louis	Baltimora Denver Seattle
Svizzera	Ginevra Lugano	Basilea Losanna Zurigo	—	—
Turchia	Smirne	—	—	Trebisonda

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per gli affari esteri:

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1924, n. 411.

Assimilazione economica del personale dell'ex regime addetto al servizio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi, rispetto alle corrispondenti categorie del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Al personale degli uffici del saggio e del marchio dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, in servizio al 1° luglio 1920 o riammessovi successivamente in quanto lo stesso sia stato assunto sotto il cessato regime e non sia stato comunque allontanato dal servizio, sono estesi provvisoriamente ed ai soli fini dell'assimilazione economica rispetto alle corrispondenti categorie del Regno:

a) il sistema del ruolo aperto in conformità delle tabelle annesse e delle norme contenute negli articoli seguenti;

b) le disposizioni dell'articolo 40 (comma 3° del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971), concernenti le abbreviazioni di periodo spettanti agli impiegati che in 35 anni complessivi di servizio non raggiungerebbero, con gli aumenti alle scadenze normali, il massimo stipendio fissato nelle unite tabelle per il quadro al quale sono assegnati;

c) il beneficio delle abbreviazioni di un anno per ciascuno dei primi 5 e dei primi 3 periodi rispettivamente, contemplate nell'art. 5 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739, a favore degli applicati e degli uscieri.

Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta a tutti gli impiegati ed agenti la indennità caro-viveri di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed ai Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853, fino a tanto che detta indennità sarà corrisposta al similare personale del Regno.

Spetta inoltre al detto personale, a decorrere dal 1° marzo 1921 e fino al 31 marzo 1922, l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14, comma 1° della legge 13 agosto 1921, n. 1080, salvo che si tratti di impiegati od agenti, i quali conservino ai termini dell'art. 8 del presente decreto, un assegno personale da riassorbirsi, nel qual caso il compenso mensile sarà corrisposto solamente per la parte eccedente il detto assegno personale.

Il conferimento dei nuovi stipendi dipendenti dall'assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze delle indennità di missione o competenze analoghe spettanti al personale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi.

Ai fini dell'avanzamento nel quadro di classificazione degli stipendi è detratto il tempo non utile per la progressione nella carriera secondo le norme dello stato giuridico in vigore prima del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

CAPO II.

Collocamento nel quadro di classificazione degli stipendi.

Art. 3.

Gli impiegati del saggio e del marchio appartenenti al gruppo *A* sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi del Regno con le norme seguenti:

Gli impiegati del saggio e del marchio dell'VIII e IX classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli ufficiali metrici capi (tabella n. 1) e precisamente quelli della IX all'inizio del grado, quelli dell'VIII all'inizio del 6° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella rispettiva classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Art. 4.

Gli impiegati del saggio dell'VIII classe di rango appartenenti al gruppo *C*, sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli ufficiali metrici (tabella n. 2) all'inizio del 29° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Art. 5.

Gli impiegati del saggio delle XI, X e IX classi di rango appartenenti al gruppo *E*, sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli ufficiali metrici (tabella n. 2) e precisamente quelli dell'XI classe di rango all'inizio del grado di ufficiale metrico e quelli della X classe di rango e della IX classe rispettivamente all'inizio del 5° e del 9° anno dello stesso grado.

Art. 6.

Il personale di cancelleria e precisamente gli officianti e gli impiegati di cancelleria, sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale d'ordine del Regno con le seguenti norme:

Gli officianti di cancelleria sono collocati nel quadro degli applicati (tabella n. 3) con l'anzianità di servizio complessivo diminuita di 3 anni e gli impiegati di cancelleria della IX classe di rango nel quadro degli archivisti (tabella n. 4) all'inizo del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Art. 7.

Il personale dei sottoimpiegati e dei servi è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti rispettivamente per i bollatori uscieri e gli uscieri con le seguenti norme:

I sottoimpiegati del marchio sono collocati nel quadro dei bollatori uscieri (tabella n. 5) con l'anzianità complessiva del servizio civile; i servi (definitivi ed ausiliari) che abbiano un servizio civile non inferiore ai 10 anni, nel quadro degli uscieri (tabella n. 6) con la loro anzianità di servizio.

CAPO III.

Disposizioni varie.

Art. 8.

L'impiegato od agente che sia già provvisto di un trattamento economico complessivo superiore a quello che gli spetterebbe per effetto della presente assimilazione economica, conserva la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento nei successivi aumenti.

Se all'impiegato od agente deve esser applicato, perchè più vantaggioso, il trattamento complessivo risultante dalla presente assimilazione, tale trattamento deve essergli corrisposto nei limiti della somma effettiva al netto percepita da un impiegato delle altre Provincie del Regno avente eguale collocamento nei quadri ed eguale stato di famiglia.

Art. 9.

All'impiegato od agente che per effetto dell'inquadramento venisse a conseguire un trattamento inferiore a quello che avrebbe ottenuto in base alla complessiva anzianità di servizio se fosse stato collocato nel quadro del grado inferiore, è corrisposta la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento negli aumenti successivi.

Art. 10.

Il collocamento dell'attuale personale nei quadri di classificazione a norma degli articoli precedenti, è fatto con riferimento alla posizione di ciascun impiegato al 1° luglio 1920, tenendo conto altresì delle promozioni e nomine maturatesi fino al 1° ottobre 1921.

Le frazioni di anno risulanti al 1° luglio 1920 sono calcolate come anni interi.

Tranne per quanto riguarda l'assegno mensile temporaneo di cui la legge 13 agosto 1921, n. 1080, la cui decorrenza è fissata dall'art. 1 del presente decreto, gli emolumenti maggiori dipendenti dal collocamento nei nuovi quadri decorrono dal 1° luglio 1920 e, nei casi di promozioni e nomine previste dal comma 1° del presente articolo, dal 1° del mese successivo alla data in cui queste ebbero a maturare.

Art. 11.

Gli impiegati od agenti che siano provvisti di pensione a carico dello Stato, non possono cumulare la pensione stessa con gli emolumenti inerenti al posto attualmente ricopèrto, salvo i casi ed i limiti previsti dall'art. 10 della legge 19 luglio 1862, n. 722, modificato con l'art. 1 del decrèto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 899.

Art. 12.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di qualsiasi categoria assunto dalle autorità italiane dopo l'armistizio di Villa Giusti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 18. — GRANATA.

TABELLA n. 1.

UFFICIALI METRICI CAPI.

Trattamento fino al 31 marzo 1922.

Stipendio iniziale L 8000.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni L. 9,000 al compimento del 5° anno.
Aumento di L 800 dopo 5 anni L. 9,800 al compimento del 10° anno.
Aumento di L. 700 dopo 5 anni L 10,500 al compimento del 15° anno.

Trattamento dal 1° aprile 1922.

Stipendio iniziale L. 12,000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 12,900.
Stipendio al compimento dell'8° anno di grado L. 13,800.
Stipendio al compimento del 13° anno di grado L. 14,700.

TABELLA n. 2.

UFFICIALI METRICI.

Trattamento fino al 31 marzo 1922.

Stipendio iniziale L. 4000.
Aumento di L 500 dopo 5 anni L. 4800 al compimento del 5° anno.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni L. 5600 al compimento del 10° anno.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni L. 6400 al compimento del 15° anno.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 7200 al compimento del 19° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 7800 al compimento del 23° anno.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni L. 8400 al compimento del 28° anno.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni L. 9000 al compimento del 33° anno.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni L. 9600 al compimento del 38° anno.

Trattamento dal 1° aprile 1922.

Stipendio iniziale L. 6000.
Stipendio al compimento del 5° anno di grado L. 6,900.
Stipendio al compimento del 10° anno di grado L. 7,800.
Stipendio al compimento del 15° anno di grado L. 8,600.
Stipendio al compimento del 19° anno di grado L. 9,400.
Stipendio al compimento del 23° anno di grado L. 10,100.
Stipendio al compimento del 27° anno di grado L. 10,800.
Stipendio al compimento del 32° anno di grado L. 11,500.

TABELLA n. 3.

APPLICATI.

Trattamento fino al 31 marzo 1922.

Stipendio iniziale L. 3000.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 3300 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L 3600 al compimento dell'8° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 3900 al compimento del 12° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 4200 al compimento del 16° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 4500 al compimento del 20° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 4800 al compimento del 24° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 5100 al compimento del 28° anno.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni L. 5500 al compimento del 32° anno.

Trattamento dal 1° aprile 1922.

Stipendio iniziale L. 4800.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 5300.
Stipendio al compimento dell' 8° anno di grado L. 5800.
Stipendio al compimento del 12° anno di grado L. 6200.
Stipendio al compimento del 16° anno di grado L. 6600.
Stipendio al compimento del 20° anno di grado L. 7000.
Stipendio al compimento del 24° anno di grado L. 7400.
Stipendio al compimento del 28° anno di grado L. 7500.

TABELLA n. 4.

ARCHIVISTI.

Trattamento fino al 31 marzo 1922.

Stipendio iniziale L. 5000.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 5600 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 6200 al compimento dell' 8° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 6800 al compimento del 12° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 7400 al compimento del 16° anno.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 8000 al compimento del 20° anno.

Trattamento dal 1° aprile 1922.

Stipendio iniziale L. 7000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 7,800.
Stipendio al compimento dell' 8° anno di grado L. 8,600.
Stipendio al compimento del 12° anno di grado L. 9,400.
Stipendio al compimento del 16° anno di grado L. 10,100.
Stipendio al compimento del 20° anno di grado L. 10,800.
Stipendio al compimento del 24° anno di grado L. 11,500.

TABELLA n. 5.

BOLLATORI USCIERI.

Trattamento fino al 31 marzo 1922.

Stipendio iniziale L. 2500.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 2800 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 3100 al compimento dell' 8° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 3400 al compimento del 12° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 3700 al compimento del 16° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 4000 al compimento del 20° anno.

Trattamento dal 1° aprile 1922.

Stipendio iniziale L. 4200.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 4600.
Stipendio al compimento dell' 8° anno di grado L. 5000.
Stipendio al compimento del 12° anno di grado L. 5300.
Stipendio al compimento del 16° anno di grado L. 5600.
Stipendio al compimento del 20° anno di grado L. 6000.

TABELLA n. 6.

USCIERI.

Trattamento fino al 31 marzo 1922.

Stipendio iniziale L. 2400.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni L. 2600 al compimento del 4° anno.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni L. 2800 al compimento dell' 8° anno.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni L. 3000 al compimento del 12° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 3300 al compimento del 16° anno.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni L. 3600 al compimento del 20° anno.

Trattamento dal 1° aprile 1922.

Stipendio iniziale L. 4000.
Stipendio al compimento del 4° anno di grado L. 4300.
Stipendio compimento dell' 8° anno di grado L. 4600.
Stipendio compimento del 12° anno di grado L. 4900.
Stipendio al compimento del 16° anno di grado L. 5200.
Stipendio al compimento del 20° anno di grado L. 5500.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
CORBINO.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 412.

Estensione di alcune disposizioni legislative sull'Agro romano a terreni in provincia di Siracusa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2297;

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405;

Visto l'art. 25 ultimo comma della legge 20 agosto 1921, n. 1177, che reca provvedimenti contro la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e quelle dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 novembre 1919, n. 2297, sono estese al territorio del Pantano di Celsari in provincia di Siracusa, delimitato a nord dal fiume S. Leonardo, ad ovest ed a sud dalla ferrovia Siracusa-Catania, e ad est dalle due marine, della estensione di circa ettari 830, è assoggettato a bonifica idraulica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 19. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 413.

Estensione di alcune disposizioni legislative sull'Agro romano a terreni in provincia di Siracusa e Catania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Visto l'articolo 4 del R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2297;

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405;

Visto l'art. 25, ultimo comma, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, che reca provvedimenti contro la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e quelle dell'art. 2 del R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2297, sono estese al territorio del Pantano di Lentini, sito nelle provincie di Siracusa e Catania, della estensione di ett. 1530 circa e compreso nel perimetro di bonifica idraulica approvato col de-

creto del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici del 28 novembre 1922, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1922, reg. 36, foglio n. 14209.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1924.
Atti del Governo, registro 223, foglio 20 — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 402.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del ginnasio pareggiato Cesare Battisti, in Bisceglie.

N. 402. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del ginnasio pareggiato Cesare Battisti, di Bisceglie, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1924.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 407.

Accettazione della donazione, fatta allo Stato, della Bibbia di Borso d'Este.

N. 407. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene accettata la donazione, fatta allo Stato, dal grand'ufficiale Giovanni Treccani, della Bibbia di Borso d'Este, che sarà conservata nella Regia galleria estense in Modena.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1924.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 408.

Modificazioni alle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative in dipendenza della istituzione della Regia scuola tecnica di Biancavilla.

N. 408. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modificazioni alle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative in dipendenza dell'istituzione della Regia scuola tecnica di Biancavilla.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1924.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 409.

Modificazioni alle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative in dipendenza della regificazione della scuola tecnica di Carmagnola.

N. 409. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono apportate modificazioni alle tabelle organiche del personale delle scuole medie e normali governative in dipendenza della regificazione della scuola tecnica di Carmagnola.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1924.

REGIO DECRETO 9 marzo 1924, n. 403.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Vittorio Emanuele II, in Lanciano.

N. 403. R. decreto 9 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio Vittorio Emanuele II, in Lanciano, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1924.

REGIO DECRETO 13 marzo 1924, n. 421.

Modificazioni allo statuto del Monte di pietà di Roma.

N. 421. Regio decreto 13 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono modificati alcuni articoli dello statuto organico del Monte di pietà di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1924.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1924.

Costituzione del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1924-1926.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5, 6 e 15 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali approvato con R. decreto n. 330 del 9 aprile 1911;

Visti gli articoli 40 e 41 del regolamento per l'applicazione del detto testo unico, approvato con decreto Ministeriale n. 1270 del 19 aprile 1911;

Vista la nota n. 24256 del 10 dicembre 1923, con la quale il Ministro per l'economia nazionale ha comunicato l'elenco dei 6 delegati effettivi e dei 6 delegati supplenti del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1924-1926, scelti dal Comitato permanente del Consiglio superiore del commercio nelle forme stabilite dall'art. 5, lett. *b*) del predetto testo unico;

Visto che con la medesima nota lo stesso Ministro per l'economia nazionale ha designato a far parte del suddetto Collegio — in applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'art. 5 del succitato testo unico — il grand'uff. ing. Luigi Dompé, ispettore superiore nel Regio corpo delle miniere e il cav. gr. croce dott. Angelo di Nola, direttore generale del commercio e della politica economica;

Visto che con decreto del 17 febbraio 1922, n. 650, a presidente del Collegio fu nominato il cav. gr. croce Luciolli Lodovico, consigliere di Stato;

Determina:

Art. 1.

A membri del Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1924-1926 sono nominati:

Paternò di Sessa cav. gr. croce marchese prof. Emanuele; Gallo cav. prof. Gino, delegati del Ministero delle finanze;

Dompé gr. uff. ing. Luigi, ispettore superiore nel Regio corpo delle miniere, delegato scelto dal Ministro per l'economia nazionale;

Bagnara comm. Attilio; Bozzalla gr. uff. avv. Cesare; Ceraulo comm. dott. Eduardo; Garroni comm. Lamberto;

Vanzetti comm. ing. Carlo; Vimercati conte comm. professor Guido, delegati effettivi scelti dal Comitato permanente del Consiglio superiore del commercio;

Atti comm. Arturo; Ghersi comm. Felice; Risigari Domenico; Salvio comm. Giammaria; Serono gr. uff. dottor prof. Cesare; Truffi cav. dott. prof. Ferruccio, delegati supplenti scelti dal Comitato permanente del Consiglio superiore del commercio;

Troise gr. uff. dott. Pasquale, direttore generale delle dogane e imposte indirette;

Di Nola cav. gr. croce dott. Angelo, direttore generale del commercio e della politica economica;

Pugliesi gr. uff. dott. Carlo, ispettore generale nel Ministero dell'economia nazionale, direttore dell'Ufficio trattati e legislazione doganale.

Art. 2.

Interverrà alle adunanze del Collegio nella sua qualità di direttore dell'Ufficio tecnico delle dogane il comm. Paci Guido.

Eserciterà le funzioni di segretario del Collegio stesso l'ing. Riario Sforza cav. Adolfo, consigliere nel Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1924.

***Il Ministro*: DE' STEFANI.**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione. — ELENCO N. 34.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	665150	749 —	Tondi *Gina* fu Nicolò, nubile, domiciliata a Roma.	Tondi *Luigia-Maria* fu Nicolò ecc. come contro.
»	408926	1232 —	Pastore *Carmela* fu Alessandro nubile, domiciliata a Melfi (Potenza).	Pastore *Maria-Giuseppa-Carmela detta Carmela* fu Alessandro, nubile, ecc. come contro.
»	654717	700 —	Pastore *Maria-Rosaria* fu Alessandro, nubile, domiciliata a Salerno.	
»	702218	630 —	De Rosa Erminia di Ferdinando, moglie di *Formisano* Alberto, domiciliata in Napoli, vincolata.	De Rosa Erminia di Ferdinando, moglie di *Formisani* Alberto, domiciliata in Napoli, vincolata.
»	276190	94.50	*Palunta* Vincenzo-Luigi fu Agostino, domiciliato in Parma vincolata.	*Palonta* Vincenzo Luigi fu Agostino ecc. come contro, vincolata.
»	595890	1165.50	Castagnino *Cristofanino*-Francesco-Giuseppe fu Pellegrino, minore sotto la tutela di Castagnino Giuseppe fu Cristoforo, domiciliato a Chiavari (Genova).	Castagnino *Cristoforo*-Francesco-Giuseppe ecc. come contro.
»	687085	140 —	Ranalli *Giuseppe* fu Domenico, domiciliato ad Anversa (Aquila).	Ranalli *Carlo-Giuseppe* ecc. come contro.
»	655256	3850 —	Borgetti *Ettore* fu Gaspare domiciliato a Pinerolo (Torino).	Borgetti *Lorenzo-Ettore detto Ettore* fu Gaspare, ecc. come contro.
»	258946	1550 —		
Cons. 5 %	273321	3000 —	Cochetti *Maria* fu Antonio vedova di Lettieri Nicola, domiciliata a Maddaloni (Caserta).	Cochetti *Maria-Domenica di Ignoti* ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 marzo 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.